

FASCICOLO INFORMATIVO

**Polizza collettiva di assicurazione n. 750.000.000
mediante adesione individuale facoltativa**

PROTEZIONE MOBILE

Il presente **Fascicolo Informativo** contenente:
a. la **Nota Informativa**, comprensiva del Glossario;
b. le **Condizioni di Assicurazione**;
deve essere consegnato al Contraente prima della
sottoscrizione del contratto.

**Prima della sottoscrizione
leggere attentamente la Nota Informativa.**

**CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA
PROTEZIONE MOBILE
Nota Informativa**

**POLIZZA COLLETTIVA DI ASSICURAZIONE n. 750.000.000
mediante ADESIONE INDIVIDUALE FACOLTATIVA**

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, rivalse nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal predetto Regolamento ISVAP n. 35.

I termini scritti con l'iniziale maiuscola assumono il significato definito nell'ambito delle Condizioni di Assicurazione.

Data di ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 1 maggio 2018

In caso di variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet dell'impresa www.ca-assicurazioni.it per la consultazione dei relativi aggiornamenti.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A. – Società per Azioni Unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.
- b) Sede legale a Milano in Via Imperia, 35 - 20142 - Italia
- c) Fax 02 88 21 83 313 – Sito Internet: www.ca-assicurazioni.it - Indirizzo Mail: info@ca-assicurazioni.it (per informazioni di carattere generale e per ogni richiesta di informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo)
- d) Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimenti ISVAP n. 2599 del 28/03/2008 e ISVAP n. 2958 del 27/01/2012, ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione il 28/03/2008 con n.1.00166

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Alla chiusura dell'esercizio 2017 la Società dispone di un importo pari a 25.864 migliaia di euro di fondi propri eleggibili, di cui 9.500 migliaia di euro di Capitale Sociale. La percentuale di copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) è pari al 154%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZA

Il contratto ha durata di un anno e prevede la clausola di tacito rinnovo alla scadenza anniversaria di polizza.

Al fine di evitare la proroga tacita è possibile risolvere il contratto mediante disdetta inviata a mezzo raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.

DIRITTO DI RIPENSAMENTO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata A.R. a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni – Via Imperia 35 – 20142 Milano.

Crédit Agricole Assicurazioni provvederà a rimborsare al Contraente il Premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, a far data dalle ore 24 del giorno di invio della Raccomandata A.R. di recesso, al netto delle imposte.

3. Coperture assicurative offerte

CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA e CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI hanno stipulato una polizza collettiva che consente ai clienti di CA CARIPARMA, titolari di un conto corrente intrattenuto presso la medesima, di aderire ad un programma assicurativo a protezione degli apparati elettronici portatili di proprietà dell'Assicurato e del suo nucleo familiare.

Nell'ambito di tale iniziativa CA CARIPARMA ha conferito un mandato a SPB ad agire quale broker di assicurazione per proprio conto e nell'interesse dei propri clienti/potenziali assicurati, con l'incarico di prestare assistenza e consulenza nel reperimento, strutturazione/proposizione di una copertura assicurativa avente le predette finalità.

Il BROKER ha altresì sottoscritto con CA ASSICURAZIONI una lettera di libera collaborazione.

CA CARIPARMA, nella propria qualità di intermediario iscritto alla sezione D del Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione e Riassicurazione (RUI), provvede alla raccolta delle adesioni alla polizza collettiva presso i propri clienti, nonché alla riscossione dei relativi premi.

Il BROKER, nell'ambito del mandato conferitogli da CA CARIPARMA, collabora con quest'ultima nella gestione dei contratti da lui intermediati, con esclusione delle attività relative alla fase di distribuzione delle coperture assicurative, e provvede alla gestione amministrativa dei sinistri nell'interesse esclusivo degli Assicurati

Le coperture assicurative offerte agli assicurati, intendendosi per tali tutti i Correntisti aderenti alla polizza Collettiva Protezione Mobile, sono le seguenti:

3.1 Furto con aggressione, destrezza, scippo, rapina, scasso e/o effrazione dell'apparecchio in possesso dell'assicurato purché portato dallo stesso (a mano, intorno al collo, allacciato alla cintura, in una tasca del proprio abbigliamento, nella borsetta, ecc.).

La garanzia riconosce, a titolo di indennizzo, **un importo pari al valore del bene assicurato**, calcolato come da Definizioni della presente Polizza, **con il limite massimo di € 750,00 per categoria.**

La liquidazione verrà effettuata **previa detrazione** dei seguenti scoperti:

- **25% del prezzo di acquisto se il bene è stato acquistato nei 12 mesi precedenti il sinistro**
- **35% del prezzo di acquisto se il bene è stato acquistato tra il 13° ed il 24° mese precedente il sinistro.**

A seguito di furto di apparecchi di categoria 1 come definiti nel Glossario alla voce 'apparecchi assicurati' la garanzia è estesa al rimborso delle spese del traffico telefonico effettuato fraudolentemente da terzi avvenute nelle 24 ore precedenti il blocco della carta SIM nel **limite del massimale di cui sopra.**

3.2 Danno Accidentale

La garanzia riconosce un indennizzo pari al valore della fattura di riparazione, emessa da un riparatore autorizzato dal costruttore e indicato dalla Centrale Operativa in fase di denuncia sinistro.

La Società si impegna ad indennizzare, **per un unico sinistro annuo per ciascuna categoria**, di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2, i danni materiali e diretti causati agli apparecchi assicurati **con valore di acquisto superiore ad € 40.**

AVVERTENZA

Nelle singole garanzie sono previste limitazioni ed esclusioni sulle coperture assicurative ovvero di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Al riguardo, si richiama l'attenzione del Contraente sulle seguenti disposizioni delle Condizioni di Assicurazione:

- **Art. 2 Oggetto e limiti della polizza**
- **Art. 3 Esclusioni comuni a tutte le garanzie**

4. Dichiarazioni false o reticenti

AVVERTENZA

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione come indicato all'art. 10.2 delle Condizioni di Assicurazione.

5. Premi

Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno. Il premio deve essere pagato dall'Assicurato al momento dell'adesione tramite addebito su conto corrente bancario.

Le rate successive dovranno essere pagate alle previste scadenze.

6. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto al risarcimento dei danni.

7. Legge Applicabile

Al contratto sarà applicabile la Legge Italiana.

8. Regime fiscale

(Sulla base della legislazione in vigore alla data di edizione del presente Fascicolo informativo)

- il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni;
- sul premio è calcolata l'addizionale antiracket in misura del 1% del premio netto di garanzia.

9. Informativa in corso di contratto - Home Insurance

Sul sito internet di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è possibile inoltre consultare, in specifica area protetta, la propria posizione assicurativa (Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 – cosiddetto "Home Insurance").

Per l'attivazione dell'area riservata è sufficiente accedere alla sezione "Area Clienti" presente sull'Home Page del sito internet www.ca-assicurazioni.it, all'interno della quale sono contenute le istruzioni per abilitare l'accesso, ed informazioni sui prodotti e dati assicurativi, quali a titolo esemplificativo:

- le coperture assicurative in essere;
- le condizioni contrattuali sottoscritte;
- lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

10. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA

La denuncia del sinistro deve essere tempestivamente effettuata dall'Assicurato mediante avviso telefonico a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. - Servizio Sinistri PROTEZIONE MOBILE al seguente numero verde gratuito 800.088.292 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, e seguire le istruzioni impartite.

L'Assicurato, anche per il tramite di SPB/Broker, dovrà altresì inviare, entro 5 (cinque) giorni dall'accadimento, formale e circostanziata denuncia di sinistro contenente l'esposizione precisa dei fatti, la data, il luogo, l'ora e corredando la denuncia della copia del Modulo di Adesione alla Polizza "PROTEZIONE MOBILE", al seguente indirizzo: Crédit Agricole Assicurazioni - Rischi SPB - Casella Postale 221 (ex 543) - 20123 Milano.

Quale obbligo accessorio alla complessiva attività di mediazione assicurativa svolta da SPB/Broker per conto di CA CARIPARMA e nell'interesse degli Assicurati, la fase preliminare di gestione amministrativa ed invio delle richieste di liquidazione del sinistro sarà curata da SPB/Broker nell'interesse esclusivo degli Assicurati, raccogliendo ogni documento utile e necessario al fine di una completa istruttoria del sinistro e della conseguente richiesta di liquidazione del medesimo nei confronti della Compagnia, la quale svolgerà per proprio conto ed in piena autonomia le attività di valutazione e liquidazione relativa al sinistro. A tale proposito si precisa che l'Assicurato potrà richiedere ad SPB di effettuare l'attività di cui alla fase preliminare di gestione amministrativa ed invio delle richieste di liquidazione del sinistro, contattando SPB/Broker al numero verde gratuito (800.088.292) e nei giorni ed orari sopra meglio precisati.

E' fatta salva e impregiudicata la facoltà degli Assicurati di rivolgersi direttamente alla Compagnia per le denunce di sinistro, richieste di indennizzo, eventuali precisazioni ulteriori.

Tutte le denunce di sinistro, richieste di indennizzo, eventuali precisazioni ulteriori, dovranno essere presentate al suddetto recapito.

11. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere inoltrati per iscritto, anche tramite comunicazione telefax o di posta elettronica, a:

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami - Via Imperia 35 - 20142 - Milano
Fax: 02 88 21 83 313
e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami che, in osservanza al Regolamento Isvap n. 24/2008, sarà tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato o parziale accoglimento, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS
Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami
Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma
Fax: 06 42 133 745 o 06 42 133 353
e-mail PEC: ivass@pec.ivass.it

compilando l'apposito modello, reso disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it), completato con:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo;
- d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo rimane competente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione a fini conciliativi di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il tentativo di mediazione può svolgersi, con l'assistenza di un avvocato, presso gli Organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di mediazione dovrà essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Via Imperia, 35 - 20142 Milano, oppure all'indirizzo di posta elettronica ca-assicurazioni@legalmail.it ovvero al numero di fax 02 882183333.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet <http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/indexen.htm> - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. È fatta salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi, ove esistenti.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato**

Marco Di Guida


GLOSSARIO

APPARECCHIO ASSICURATO: sono assicurati gli apparecchi utilizzati a titolo privato, autonomi quindi non condizionati alla connessione ad altro dispositivo, con valore di acquisto superiore ad € 40, delle seguenti categorie:

- CATEGORIA 1: telefoni mobili e smartphone ovvero tutti gli apparecchi in cui la funzione principale sia la comunicazione telefonica senza necessità di essere collegati via cavo ad una centrale.
- CATEGORIA 2: computer portatili e non, ovvero netbook, notebook, tablet, lettori audio e video(MP3/MP4/MP5), console di gioco portatili, GPS, e-reader, fotocamere, videocamere, lettori dvd.

ADERENTE: il soggetto titolare di conto corrente intrattenuto presso il Contraente il cui interesse è coperto dall'assicurazione ovvero il soggetto, titolare di conto corrente intrattenuto presso il Contraente, che abbia aderito al programma assicurativo " PROTEZIONE MOBILE".

ASSET FREEZE: è una misura amministrativa volta a privare le persone e/o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.

ASSICURATO: l'Aderente ed il suo Nucleo Familiare.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio da parte del Contraente.

CONTRAENTE: CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA, Istituto del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

DANNO ACCIDENTALE: tutti i danni esteriormente visibili che pregiudichino il funzionamento dell'apparecchio in garanzia, generati da cause esterne, improvvise ed imprevedibili.

DECORRENZA E DURATA: per decorrenza si intende la data di inizio della polizza; per durata il periodo per il quale la polizza deve rimanere in corso.

EMBARGO: è una sanzione economica e commerciale destinata a vietare o limitare il commercio di beni, tecnologie e servizi con i paesi sanzionati.

FURTO: reato previsto dall'articolo 624 del CP perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON SCASSO E/O EFFRAZIONE IN AUTO: è il furto commesso mediante rottura o forzatura manomissione, distruzione dei dispositivi di chiusura di un autoveicolo chiuso a chiave e parcheggiato in un luogo adibito al parcheggio dell'autoveicolo, custodito o meno, purché a pagamento e in area delimitata da muro di cinta o transennamento fisso, e per il quale l'assicurato sia in grado di esibire una ricevuta di pagamento".

FURTO CON AGGRESSIONE: furto conseguente ad atti violenti subiti dall'Assicurato che abbiano prodotto allo stesso lesioni accertate da medico o dal servizio di pronto soccorso.

FURTO CON DESTREZZA: furto di cose che siano indosso all'Assicurato commesso con particolare abilità, agilità e sveltezza di mano in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

LIMITE DI INDENNIZZO: importo massimo che viene liquidato all'Assicurato.

NUCLEO FAMILIARE: tutte le persone che compongono il nucleo familiare dell'Assicurato quali risultano dallo stato di famiglia al momento del sinistro.

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra la Società e il Contraente/Assicurato.

PREMIO: la somma dovuta alla Società.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.

SANZIONI INTERNAZIONALI: normativa relativa alle misure restrittive adottate dall'Unione Europea (UE) e/o dai singoli Stati Membri, e/o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

SCIPPO: Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona oggetti personali rientranti in garanzia.

RAPINA: Furto mediante violenza alla persona o minaccia.

SCOPERTO: somma contrattualmente stabilita, espressa in percentuale, che costituisce la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

VALORE DEL BENE ASSICURATO: indica il prezzo del bene al momento dell'acquisto, così come risultante dalla fattura/scontrino di acquisto

Estratto della polizza collettiva di assicurazione PROTEZIONE MOBILE

**CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA
PROTEZIONE MOBILE**

**ESTRATTO DELLA POLIZZA COLLETTIVA DI ASSICURAZIONE n. 750.000.000
mediante ADESIONE INDIVIDUALE FACOLTATIVA**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Polizza sottoscritta tra:

SOTTOSCRITTORE: **Crédit Agricole Cariparma S.p.A.**
con sede legale in via Università 1 - 43121 - Parma, capitale sociale € 876.761.620,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma, Codice Fiscale e Partita Iva 02113530345, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435, Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7, soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole Cariparma S.p.A. e iscritta alla sezione D del Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione e Riassicurazione al n. D000027023, in persona del Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede sociale e munito dei poteri necessari a quanto appresso;
di seguito chiamata "Sottoscrittore e/o Contraente e/o CA CARIPARMA"

ASSICURATORE: **Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.**
con sede legale in Via Imperia 35 - 20142 - Milano, Società Unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A. - Capitale sociale € 9.500.000,00 i.v., P.Iva, Cod. Fisc. e Numero di iscrizione al R.I. di Milano 01604810935, autorizzata con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28/03/2008 e iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione il 28/03/2008 con n. 1.00166, in persona del Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede sociale e munito dei poteri necessari a quanto appresso;
di seguito chiamata "CA ASSICURAZIONI e/o Assicuratore e/o Società e/o Compagnia"

**Intermediata dal
BROKER :** **SPB Italia S.r.l.**
società di brokeraggio di assicurazioni, , con sede legale in via Battistotti Sassi 11 - 20133 - Milano, capitale sociale € 58.000,00 i.v., codice fiscale e Partita Iva 13162190154 iscritta alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI) con il n. B000066743 in data 15/06/07, in persona del Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede sociale e munito dei poteri necessari a quanto appresso;
di seguito chiamata "SPB e/o BROKER"

Di seguito anche congiuntamente chiamate "Le Parti"

PREMESSA

1. MODALITÀ DI ADESIONE

L'assicurazione "Protezione Mobile" è accessibile solo per i Titolari di conto corrente presso CA CARIPARMA. L'adesione si perfeziona tramite sottoscrizione del modulo di adesione

Prima dell'adesione, all'Assicurato verrà fornita ogni informazione dovuta ai sensi di legge e riceverà, prendendone conoscenza, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione.

La copertura decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio di Polizza.

2. OGGETTO E LIMITI DELLA POLIZZA

Con la presente Convenzione la Società si impegna ad indennizzare, **per un unico sinistro annuo per ciascuna categoria**, i danni materiali e diretti causati agli apparecchi assicurati **con valore di acquisto superiore ad € 40**, in conseguenza di:

2.1 Furto con aggressione, destrezza, scippo, rapina, scasso e/o effrazione dell'apparecchio in possesso dell'assicurato purché portato dallo stesso (a mano, intorno al collo, allacciato alla cintura, in una tasca del proprio abbigliamento, nella borsetta, ecc.).

La garanzia riconosce, a titolo di indennizzo, **un importo pari al valore del bene assicurato**, calcolato come indicato nel Glossario, con il **limite massimo di € 750,00 per categoria**.

La liquidazione verrà effettuata **previa detrazione** dei seguenti scoperti:

- **25% del prezzo di acquisto se il bene è stato acquistato nei 12 mesi precedenti il sinistro**
- **35% del prezzo di acquisto se il bene è stato acquistato tra il 13° ed il 24° mese precedente il sinistro.**

A seguito di furto di apparecchi di categoria 1 come definiti nel Glossario alla voce 'apparecchi assicurati' la garanzia è estesa al rimborso delle spese del traffico telefonico effettuato fraudolentemente da terzi avvenute nelle 24 ore precedenti il blocco della carta SIM nel **limite del massimale di cui sopra**.

ESCLUSIONI specifiche:

- **utilizzo fraudolento della Carta SIM, operato da membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché da parenti e affini dell'Assicurato anche non conviventi;**
- **utilizzi fraudolenti avvenuti a seguito di ritardo non giustificabile di blocco della Carta SIM ad opera dell'Assicurato.**

Sono inoltre escluse dalle garanzie Furto:

- **lo smarrimento e la dimenticanza dell'apparecchio;**
- **il furto causato da negligenza dell'Assicurato o dei membri del nucleo familiare dello stesso (come risultante dallo stato di famiglia) nonché da parenti ed affini anche non conviventi;**
- **la sottrazione da abbigliamento e vestiti che non siano indossati dall'assicurato al momento del sinistro (es. giacca appoggiata sulla sedia o in guardaroba, ecc.), sottrazione da borse e bagagli in genere se non portati dall'assicurato;**
- **il furto degli accessori e beni di consumo (caricabatteria, batterie, kit viva voce, auricolare ed in generale tutti gli accessori connessi all'apparecchio garantito);**
- **il furto avvenuto all'interno di un autoveicolo, ad eccezione della sola ipotesi di furto con scasso e/o effrazione all'interno di autoveicolo chiuso a chiave e situato in un parcheggio custodito o meno, purché a pagamento e in area delimitata da muro di cinta o transennamento fisso, e per il quale l'assicurato sia in grado di esibire una ricevuta di pagamento.**

2.2 Danno Accidentale

La garanzia riconosce un indennizzo pari al valore della fattura di riparazione, emessa da un riparatore autorizzato dal costruttore e indicato dalla Centrale Operativa in fase di denuncia sinistro. In caso di irreparabilità si rimanda alla prestazione del precedente articolo 2.1.

ESCLUSIONI- sono escluse dalla garanzia Danno Accidentale

- **il mancato funzionamento, il guasto, i difetti imputabili a cause di origine interna, i vizi di fabbricazione, i vizi occulti, quanto derivante da usura dei componenti qualunque ne sia la causa;**
- **i danni causati a parti esterne dell'apparecchio in garanzia che non ne pregiudicano il funzionamento (ad esempio rigature, graffi e scalfitture);**
- **il mancato funzionamento generato da modifiche delle caratteristiche di origine dell'apparecchio;**
- **i danni causati o derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo o dalle avvertenze del costruttore;**
- **i danni coperti dalla garanzia del costruttore e/o del distributore;**
- **gli accessori e beni di consumo (caricatore, batterie, Kit viva voce, auricolare ed in generale tutti gli accessori connessi all'apparecchio garantito);**
- **il danno oggetto di campagna di richiamo da parte del costruttore.**

L'importo complessivamente riconosciuto dalla Società per ciascuna annualità assicurativa **non potrà in ogni caso essere superiore a € 1.500 con il limite di:**

- **€ 750,00 per anno per gli Apparecchi di categoria 1**
- **€ 750,00 per anno per gli Apparecchi di categoria 2**

Estratto della polizza collettiva di assicurazione PROTEZIONE MOBILE

come definiti nel Glossario alla voce 'apparecchi assicurati'.

Per usufruire delle garanzie gli Apparecchi assicurati **debbono essere stati acquistati nuovi dall'Assicurato**, sia in Italia che all'estero, **in un periodo non anteriore ai 2 anni dalla data di accadimento del sinistro**, così come rilevata sullo scontrino di acquisto.

L'Assicurato deve conservare e poter produrre, in caso di sinistro, l'originale o la copia dello scontrino/fattura di acquisto dell'apparecchio elettronico.

3. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi i danni:

- ad apparecchi elettronici acquistati nuovi dall'Assicurato, sia in Italia che all'estero, da oltre 2 anni;
- agli apparecchi elettronici acquistati usati e/o di valore inferiore a €40 e/o di cui l'Assicurato non sia in grado di esibire la relativa prova d'acquisto;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione salvo che il contraente non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che il contraente o assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causati da dolo o colpa grave dell'assicurato o dei membri del nucleo familiare dello stesso (come risultante dallo stato di famiglia) nonché da parenti ed affini anche non conviventi; ;
- conseguenti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione del bene, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- conseguenti ad atti dolosi o intenzionali effettuati dall'assicurato ovvero quelli effettuati da terzi;
- derivanti da fenomeni di catastrofe naturale;
- ad apparecchi utilizzati a scopo professionale,
- a televisori portatili e cornici digitali;
- relativi a pregiudizi o perdite finanziarie subite dall'assicurato;
- relativi a perdite o danni al software, conseguenti al danno o al furto dell'apparecchio garantito.

4. ADEGUAMENTO AUTOMATICO – INDICIZZAZIONE

Le somme assicurate, i massimali, il premio e i limiti di indennizzo sono soggetti ad adeguamento in proporzione alla variazione percentuale dell' "Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" (già "Indice del costo della vita") pubblicato da ISTAT.

Il calcolo della percentuale di rivalutazione è effettuato, ad ogni scadenza annuale di polizza, sulla base di due indici di riferimento:

- **Indice di riferimento iniziale, che corrisponde a quello del mese di giugno dell'anno solare antecedente a quello della data di effetto o della data dell'ultimo adeguamento/rinnovo (per le annualità successive alla prima);**
- **Indice di riferimento finale, che corrisponde a quello del mese di giugno dell'anno solare antecedente alla data di scadenza.**

Si confronta l'indice di riferimento iniziale con l'indice di riferimento finale. Se si è verificata una variazione in aumento, le somme assicurate, i massimali, il premio e i limiti di indennizzo vengono aumentati in proporzione.

La percentuale di indicizzazione e il premio aggiornato vengono riportati sulla quietanza annuale rilasciata al Contraente.

Sono esclusi da adeguamento gli importi degli scoperti.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di adeguamento di cui sopra e il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla scadenza del primo premio o rata del premio indicizzata.

5. IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne tempestivo avviso telefonico a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. - Servizio Sinistri PROTEZIONE MOBILE al seguente numero verde gratuito **800.088.292** dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, e seguire le istruzioni impartite.

L'Assicurato, anche per il tramite di SPB/Broker, dovrà altresì inviare, entro 5 (cinque) giorni dall'accadimento, formale e circostanziata denuncia di sinistro contenente l'esposizione precisa dei fatti, la data, il luogo, l'ora e corredando la denuncia della copia del Modulo di Adesione alla Polizza "PROTEZIONE MOBILE", al seguente indirizzo:

**Crédit Agricole Assicurazioni
Rischi SPB - Casella Postale 221 (ex 543) - 20123 - Milano**

In punto si precisa che, quale obbligo accessorio alla complessiva attività di mediazione assicurativa svolta da SPB/Broker per conto di CA CARIPARMA e nell'interesse degli Assicurati, la fase preliminare di gestione amministrativa ed invio delle richieste di liquidazione del sinistro sarà curata da SPB/Broker nell'interesse esclusivo degli Assicurati, raccogliendo ogni documento utile e necessario al fine di una completa istruttoria del sinistro e della conseguente richiesta di liquidazione del medesimo nei confronti della Compagnia, la quale svolgerà per proprio conto ed in piena autonomia le attività di

Estratto della polizza collettiva di assicurazione PROTEZIONE MOBILE

valutazione e liquidazione relativa al sinistro. A tale proposito si precisa che l'assicurato potrà richiedere ad SPB di effettuare l'attività di cui alla fase preliminare di gestione amministrativa ed invio delle richieste di liquidazione del sinistro, contattando SPB/Broker al numero verde gratuito (800.088.292) e nei giorni ed orari sopra meglio precisati.

Quanto precede, fatta salva e impregiudicata la facoltà degli Assicurati di rivolgersi direttamente alla Compagnia per le denunce di sinistro, richieste di indennizzo, eventuali precisazioni ulteriori.

Tutte le denunce di sinistro, richieste di indennizzo, eventuali precisazioni ulteriori, dovranno essere presentate al suddetto recapito.

L'assicurato deve altresì, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo:

In caso di furto:

- effettuare entro 24 ore dalla scoperta del furto una denuncia circostanziata all'Autorità Giudiziaria evidenziando, oltre alle circostanze del furto, i riferimenti obbligatori dell'apparecchio rubato e in particolare la marca, il modello e, in caso di Apparecchi di categoria 1, il numero IMEI ed il numero di telefono.
- per i beni di categoria 1, effettuare prontamente il blocco della carta SIM presso il gestore telefonico, ed inoltrare, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, formale richiesta di blocco dell'apparecchio e della carta SIM al proprio gestore telefonico, comunicando a tale scopo il numero IMEI;
- fornire al Servizio Sinistri PROTEZIONE MOBILE la seguente documentazione:
 1. copia della denuncia circostanziata fatta all'Autorità Giudiziaria;
 2. originale dello scontrino o dell'eventuale fattura, nei soli casi per i quali non è stato emesso lo scontrino, comprovante il pagamento dell'Apparecchio;
 3. copia della raccomandata con ricevuta di ritorno di richiesta di blocco del codice IMEI e SIM card e modulo di accettazione raccomandata timbrato dall'Ufficio Postale.
 4. evidenza dell'eventuale traffico telefonico generato fraudolentemente prima del blocco della SIM.

In caso di danno accidentale:

- mettersi in contatto con il servizio Sinistri PROTEZIONE MOBILE ed attenersi alle istruzioni impartite dall'operatore;
- non procedere a riparazioni in autonomia e/o affidare la riparazione a riparatori scelti autonomamente;
- fornire al Servizio Sinistri PROTEZIONE MOBILE la seguente documentazione:
 1. originale dello scontrino o dell'eventuale fattura, nei soli casi per i quali non è stato emesso lo scontrino, comprovante il pagamento dell'Apparecchio;
 2. fattura di riparazione in originale, con diagnosi e descrizione dettagliata dell'intervento di riparazione che dovrà essere stata effettuata esclusivamente da un centro autorizzato dalla casa costruttrice dell'apparecchio in garanzia, comunicato dal servizio Sinistri PROTEZIONE MOBILE al momento della denuncia del sinistro.
 3. copia del Modulo di adesione alla polizza.

La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 5 (cinque) giorni successivi al sinistro. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

La Società ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.

6. DECADENZA

Il mancato adempimento agli obblighi previsti ai punti 5 e 6 comporterà la decadenza dell'Assicurato da ogni diritto all'indennizzo, valendo quale omissione dolosa agli obblighi normativi previsti negli artt.1913 - 1914 - 1915 del Codice Civile.

A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 c.c.).

7. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il premio è indicato sul frontespizio del Modulo di Adesione. L'Aderente deve pagare il premio o la prima rata di premio contestualmente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione.

La decorrenza delle singole posizioni assicurative è fissata alle ore 24 del giorno di emissione di ciascun modulo di adesione e scade alle ore 24 del giorno di scadenza.

In caso di mancato pagamento del premio assicurativo dovuto per i contratti di nuova emissione, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'Aderente paga quanto è da lui dovuto. Trascorsi 15 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione senza che il premio sia stato corrisposto l'adesione sarà da ritenersi non produttiva di effetto alcuno del contratto e pertanto sarà inefficace; in questo caso l'adesione alla polizza si intende originariamente priva di effetti.

Ad ogni scadenza annuale la copertura assicurativa si rinnoverà alle ore 24 del giorno di scadenza senza alcuna formalità, salvo disdetta di una delle parti, da effettuare a mezzo raccomandata entro 30 giorni dalla scadenza.

In caso di mancato pagamento del premio in occasione del rinnovo, la copertura assicurativa prevista dalla polizza resterà sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del precedente periodo di validità della copertura. Decorso 180 giorni dalla data di scadenza, senza che il pagamento del premio annuale abbia avuto luogo,

Estratto della polizza collettiva di assicurazione PROTEZIONE MOBILE

il contratto si intende risolto di diritto; per le polizze con frazionamento mensile il contratto si intende risolto di diritto dopo il mancato pagamento di tre rate consecutive.

8. ESTENSIONE TERRITORIALE

Tutte le prestazioni sono fornite in Italia per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie.

Le garanzie di polizza sono valide nel Mondo intero, ovvero in tutti i paesi ove si è verificato il sinistro, esclusi i Paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata.

La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.SA), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad embargo o asset freeze) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrare o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di CA.SA., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente contratto assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.

9. CESSAZIONE DELL'EFFETTO DELLA GARANZIA

La garanzia termina:

- **in caso di mancato pagamento del premio**
- **in caso di frode o di tentativo di frode accertato in occasione delle denuncia del sinistro**
- **in occasione della scadenza annua successiva alla chiusura del conto corrente**
- **in caso di disdetta comunicata dall'Assicurato entro 30 giorni dalla scadenza annuale**
- **in caso di disdetta da parte della Società comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale**

9.1 DIRITTO DI RIPENSAMENTO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata A.R. a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni - Via Imperia 35 - 20142 Milano.

Crédit Agricole Assicurazioni provvederà a rimborsare al Contraente il Premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, a far data dalle ore 24 del giorno di invio della Raccomandata A.R. di recesso, al netto delle imposte.

10. ALTRE DISPOSIZIONI

10.1 Legge applicabile e lingua del contratto

La presente polizza di assicurazione PROTEZIONE MOBILE, nonché i rapporti precontrattuali sono disciplinati dalla legislazione italiana. La lingua applicabile è l'italiano.

10.2 False dichiarazioni

Come indicato negli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile italiano, le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto di assicurazione quando l'assicurato ha agito con dolo o colpa grave. Se l'assicurato ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto di assicurazione, ma l'Assicuratore può recedervi mediante dichiarazione da inoltrare all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

10.3 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico dell'Assicurato quale obbligato al pagamento del premio (tasse incluse) e sono quantificati, alla data di stesura del presente documento, nella misura del 22,25% del premio imponibile.

10.4 Protezione dei dati personali

L'Aderente ha un diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali che lo riguardano, alle condizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), da esercitarsi nei confronti dell'Assicuratore con richiesta da inoltrare all'indirizzo della Società.

10.5 Pluralità di assicurazioni

Quando più polizze sono stipulate con altre Imprese di Assicurazioni in buona fede, ciascuna di esse produce i suoi effetti entro i limiti della copertura prevista in ciascuna di esse.

10.6 Prescrizione

Tutte le azioni derivanti dalla presente polizza di assicurazione PROTEZIONE MOBILE si prescrivono in 2 (due) anni a partire dall'evento che le ha originate.

La prescrizione può essere interrotta con l'invio, da parte dell'Assicurato di formale richiesta di indennizzo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'Assicuratore. Tale richiesta vale quale costituzione in mora dell'Assicuratore stesso.

La prescrizione si interrompe inoltre con riconoscimento di debito da parte dell'Assicuratore.

10.7 Competenza Territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.

10.8 Cessazione del Rischio

Il contratto di assicurazione si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la sua conclusione, con diritto dell'Assicuratore a trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.

10.9 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere inoltrati per iscritto, anche tramite comunicazione telefax o di posta elettronica, a:

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami - Via Imperia 35 - 20142 - Milano
Fax: 02 88 21 83 313
e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami che, in osservanza al Regolamento Isvap n. 24/2008, sarà tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato o parziale accoglimento, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS
Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami
Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma
Fax: 06.42.133.745 o 06.42.133.353
e-mail PEC: ivass@pec.ivass.it

compilando l'apposito modello, reso disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it), completato con:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo;
- d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze

Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo rimane competente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione a fini conciliativi di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il tentativo di mediazione può svolgersi, con l'assistenza di un avvocato, presso gli Organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di mediazione dovrà essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Via Imperia, 35 - 20142 Milano, oppure all'indirizzo di posta elettronica ca-assicurazioni@legalmail.it ovvero al numero di fax 02 882183333.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet <http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm> - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. È fatta salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi, ove esistenti.

10.10 Surrogazione

L'Assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Si precisa inoltre che in caso di sostituzione del bene in copertura e/o di riconoscimento di indennizzo in misura pari al valore di acquisto (anche al netto di eventuali scoperti), la proprietà del bene danneggiato sarà dell'Assicuratore.

11. CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker SPB Italia S.r.l., con sede in Via Battistotti Sassi 11 20133 Milano e le Parti ne prendono atto per quanto di ragione.

Si specifica, inoltre, che l'attività inerente l'assistenza alla liquidazione dei sinistri, prestata dal Broker ai sensi dell'art. 5, sarà svolta nell'esclusivo interesse dell'Assicurato.

12. CONTROLLO DELL'ASSICURATORE E DEL BROKER

L'autorità incaricata del controllo di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e di SPB Italia S.r.l. è IVASS, Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni Private, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Sede legale Via Imperia, 35 - 20142 - Italia

Società Unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.

Capitale sociale Euro 9.500.000,00 i.v.

P.Iva, Cod. Fisc. e Numero di iscrizione al R.I. di Milano 01604810935

Impresa autorizzata con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28/03/2008 e iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS il 28/03/2008 con n. 1.00166; autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17 - Tutela Legale con provvedimento ISVAP n. 2958 del 27/01/2012.

www.ca-assicurazioni.it

